

GUIDA AL MODELLO 730

Il modello 730 permette ai lavoratori dipendenti e pensionati di presentare la dichiarazione dei redditi avvalendosi dell'assistenza:

- del datore di lavoro (che abbia dichiarato all'Agenzia delle entrate la propria disponibilità a farlo) o dell'ente pensionistico;
- di un centro di assistenza fiscale (Caf);
- di un professionista abilitato (consulente del lavoro, dottore commercialista, esperto contabile o perito commerciale)

La presentazione del mod. 730 offre alcuni vantaggi:

- il contribuente non deve trasmettere il modello personalmente all'Agenzia delle Entrate perché a questo adempimento provvede l'intermediario abilitato;
- il rimborso del credito d'imposta arriva direttamente in busta paga (luglio) o con la rata della pensione (agosto o settembre)
- se invece dall'elaborazione del 730 emerge un saldo a debito, le somme vengono trattenute direttamente in busta paga (luglio) o dalla pensione (agosto o settembre).

Se lo stipendio o la pensione sono insufficienti per il pagamento di quanto dovuto, la parte residua, maggiorata degli interessi mensili (0,40%), viene trattenuta nei mesi successivi.

Il contribuente può anche chiedere di rateizzare le imposte, indicandolo nella dichiarazione; per la rateizzazione sono dovuti gli interessi nella misura dello 0,33% mensile.

Il modello 730 può essere utilizzato per dichiarare le seguenti tipologie di reddito:

- redditi di lavoro dipendente;
- redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (per esempio, i redditi percepiti dai co.co.co e dai collaboratori a progetto);
- redditi dei terreni e dei fabbricati;
- redditi di capitale;
- redditi di lavoro autonomo per i quali non è richiesta la partita Iva;
- alcuni dei redditi diversi (per esempio, i redditi di terreni e fabbricati situati all'estero);
- alcuni dei redditi assoggettabili a tassazione separata (per esempio, i redditi percepiti dagli eredi e dai legatari).

Chi può utilizzare il mod. 730

Possono utilizzare il modello 730 i contribuenti che nel periodo d'imposta di presentazione sono:

- pensionati o lavoratori dipendenti;
- contribuenti che percepiscono indennità sostitutive di reddito di lavoro dipendente (quali il trattamento di integrazione salariale, l'indennità di mobilità, ecc.);
- soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e di piccola pesca;
- sacerdoti della Chiesa cattolica;
- giudici costituzionali, parlamentari nazionali e altri titolari di cariche pubbliche elettive (consiglieri regionali, provinciali, comunali, ecc.);

- soggetti impegnati in lavori socialmente utili;
- produttori agricoli esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta (Mod. 770 semplificato e ordinario), IRAP e IVA.

Casi particolari

I lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato per un periodo inferiore all'anno possono rivolgersi:

- al sostituto d'imposta, se il rapporto di lavoro dura almeno dal mese di aprile al mese di luglio dell'anno di presentazione
- a un Centro di assistenza fiscale o a un professionista abilitato se il rapporto lavorativo dura almeno dal mese di giugno al mese di luglio dell'anno di presentazione e si conoscono i dati del datore di lavoro che dovrà effettuare il conguaglio.

Invece, i soggetti che nell'anno di presentazione posseggono soltanto redditi di collaborazione coordinata e continuativa almeno nel periodo compreso tra il mese di giugno e il mese di luglio dello stesso anno e conoscono i dati del sostituto che dovrà effettuare il conguaglio, possono presentare il modello 730 esclusivamente ad un Caf o a un professionista abilitato.

Possono utilizzare il modello 730 anche coloro (rappresentate legale o tutore) che sono obbligati a dichiarare i redditi per conto delle persone incapaci o minori.

Dichiarazione congiunta

Con il modello 730 è possibile presentare la dichiarazione congiunta, quando entrambi i coniugi possiedono esclusivamente redditi dichiarabili in tale modello e almeno uno dei due ha un sostituto d'imposta.

Chi non può utilizzare il mod. 730

Non tutti i lavoratori dipendenti e pensionati possono utilizzare il modello 730.

In particolare, non possono utilizzare il modello 730, ma devono presentare il modello Unico le persone fisiche che nel periodo d'imposta oggetto di dichiarazione possiedono:

- redditi d'impresa, anche in forma di partecipazione;
- redditi di lavoro autonomo per i quali è richiesta la partita Iva;
- alcune tipologie di redditi "diversi" (ad esempio, proventi derivanti dall'affitto di azienda);
- devono presentare anche una delle seguenti dichiarazioni: Iva, Irap, modello 770 ordinario o semplificato (ad esempio, imprenditori agricoli non esonerati dall'obbligo di presentare la dichiarazione Iva);
- non sono residenti in Italia nel periodo d'imposta oggetto di dichiarazione;
- devono presentare la dichiarazione per conto dei contribuenti deceduti.

Come e dove si presenta il mod. 730

Il modello 730 può essere presentato:

1. al sostituto d'imposta (datore di lavoro o ente pensionistico);

2. ai Caf o ai professionisti abilitati (iscritti negli albi dei dottori commercialisti ed esperti contabili o dei consulenti del lavoro).

1. Presentazione al sostituto d'imposta

Se si sceglie di presentare la dichiarazione al proprio sostituto d'imposta (che però deve aver comunicato entro il 15 gennaio di voler prestare assistenza fiscale) occorre consegnare il modello 730 già compilato (unitamente al Mod. 730-1 in busta chiusa, contenente la scelta del 8 per mille e del 5 per mille dell'Irpef).

Il contribuente non deve esibire al sostituto d'imposta la documentazione tributaria relativa alla dichiarazione, che però deve conservare fino al 31 dicembre del quarto anno successivo alla presentazione della dichiarazione.

2. Presentazione al Caf o al professionista abilitato

Chi si rivolge a un Caf o a un professionista abilitato può consegnare il modello debitamente compilato e in questo caso non è dovuto alcun compenso, oppure può chiedere assistenza per la compilazione.

Il contribuente deve sempre esibire al Caf o al professionista la documentazione necessaria per permettere la verifica della conformità dei dati esposti nella dichiarazione.

Il mod. 730 per chi non ha il sostituto d'imposta

Il “decreto del fare” (DI 69/2013) ha introdotto la possibilità di utilizzare il modello 730 anche per i lavoratori dipendenti e assimilati privi di sostituto d'imposta al momento di effettuare il conguaglio. Se dalla dichiarazione (che va presentata a un Caf o a un professionista abilitato) emerge :

- un debito: chi presta l'assistenza fiscale consegna l'F24 compilato al contribuente, che provvederà al versamento;
- un credito: il rimborso sarà eseguito direttamente dall'Amministrazione finanziaria.

I contribuenti che vogliono ottenere l'accredito dei rimborsi sul conto corrente bancario o postale, accelerando i tempi di erogazione e che non hanno ancora comunicato il codice IBAN, possono farne richiesta utilizzando l'apposito modello presente sul sito dell'Agenzia delle Entrate, che deve essere presentato dal contribuente direttamente:

- in via telematica, se è in possesso di pin code;
- presso un qualsiasi ufficio dell'Agenzia delle Entrate.

Attenzione: la disposizione si applica a partire dalle dichiarazioni presentate nel 2014.

Quando si presenta il mod. 730

Il modello 730 può essere presentato entro il 30 aprile al proprio datore di lavoro o ente pensionistico oppure entro il 31 maggio a un Caf o a un intermediario abilitato.

Entro il 31 maggio il datore di lavoro o ente pensionistico deve consegnare al contribuente cui ha prestato assistenza una copia della dichiarazione elaborata e il prospetto di liquidazione modello 730-3, con l'indicazione delle trattenute o dei rimborsi che saranno effettuati.

Il Caf o il professionista abilitato deve consegnare entro il 15 giugno al contribuente cui ha prestato assistenza una copia della dichiarazione e il prospetto di liquidazione modello 730-3, elaborati sulla base dei dati e dei documenti presentati dal contribuente.

Attenzione: le scadenze potrebbero subire proroghe; inoltre, se una data di scadenza cade di domenica o in un giorno festivo, viene posticipata al primo giorno lavorativo successivo.

In caso di errore...

Se dopo aver presentato il modello 730, si riscontrano errori, è possibile:

- nel caso di maggior credito o minor debito rispetto alla dichiarazione precedente, presentare entro il 25 ottobre il modello 730 integrativo; il 730 integrativo deve essere presentato a un intermediario (Caf, professionista), anche se il modello precedente era stato presentato al datore di lavoro o all'ente pensionistico

- nel caso di minor credito o maggior debito rispetto alla dichiarazione precedente, presentare obbligatoriamente il modello Unico Persone fisiche e pagare con F24 le somme dovute.

Conegliano, 4 novembre 2013.

Studio Scudeller

(riproduzione riservata)